



Comune di
Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo

Regolamento
di
Polizia urbana
e rurale

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 28/2014

Modificato con deliberazione C.C. 39/2014

e con deliberazione C.C. n. 31/2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 - Disciplina della polizia urbana</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni – regime generale degli atti di assenso</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo</i>	<i>pag.</i>	9
<i>Art. 9 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>pag.</i>	10

TITOLO II – USO DEL SUOLO PUBBLICO

<i>Art.10 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.12 - Disposizioni generali alle occupazioni</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.13 - Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.14 - Obblighi del titolare dell'atto</i>	<i>pag.</i>	12
<i>Art.15 – Revoca dei titoli</i>	<i>pag.</i>	12
<i>Art.16 – Installazione di chioschi ed edicole</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art.17 – Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art.18 – Carico e scarico di merci</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art.19 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art.20 – Esposizione di merci all'esterno dei negozi</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art.21 – Installazione di tende</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art.22 – Caratteristiche delle tende</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art.23 – Infissi, mostre e vetrine</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art.24 – Festoni e luminarie</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art.25 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art.26 – Passi carrabili, accessi e diramazioni</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art.27 – Opere, depositi, cantieri stradali</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art.28 – Chiusura strade pubbliche</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art.29 – Occupazioni diverse di suolo pubblico</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art.30 – Deroghe</i>	<i>pag.</i>	18

TITOLO III – REGOLE PER LA GESTIONE DELLE FESTE

<i>Art. 31 – Oggetto</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 32 – Individuazione dell'area</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 33 – Periodo delle manifestazioni</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 34 – Orario delle manifestazioni</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 35 – Procedura per la definizione del calendario delle manifestazioni</i>	<i>pag.</i>	19
<i>Art. 36 – Obblighi degli utilizzatori dell'area</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art 38 – Responsabilità</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 39 – Interventi sull'area</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 40 – Pagamenti e rilascio autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	20
<i>Art. 41 – Applicazione analogica</i>	<i>pag.</i>	21
<i>Art. 42 – Autorizzazioni in deroga</i>	<i>pag.</i>	21

TITOLO IV – PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

<i>Art. 43 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	22
<i>Art. 44 – Autorizzazione installazione impianti</i>	<i>pag.</i>	22
<i>Art. 45 – Rilascio autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	22
<i>Art. 46 – Installazione fuori dal centro abitato</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 47 – Tipologia dei mezzi pubblicitari</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 48 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 49 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 50 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 51 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 52 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 53 – Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 54 – Decadenza o revoca dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 55 – Vigilanza</i>	<i>pag.</i>	27

TITOLO V – DECORO CITTADINO

<i>Art. 56 – Decoro cittadino</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 57 – Manutenzione degli edifici</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 58 – Installazione impianti ed antenne</i>	<i>pag.</i>	29
<i>Art. 59 – Ornamento dei fabbricati</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 60 – Cartelli – affissioni ed iscrizioni</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 61 – Collocamento di targhe e lapidi</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 62 – Battitura di panni e tappeti</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 63 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereschi</i>	<i>pag.</i>	30
<i>Art. 64 – Depositi in proprietà privata</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 65 – Baracche ed orti</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 66 – Fumi ed esalazioni</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 67 – Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse</i>	<i>pag.</i>	31
<i>Art. 68 – Vasche e fontane</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 69 – Viali e giardini pubblici</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 70 – Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico</i>	<i>pag.</i>	32
<i>Art. 71 – Deturpamento</i>	<i>pag.</i>	32

TITOLO VI – NETTEZZA PUBBLICA

<i>Art. 72 – Disposizioni di carattere generale</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 73 – Pattumiere e recipienti con rifiuti</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 74 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 75 – Occupazione di suolo pubblico – obblighi dei concessionari</i>	<i>pag.</i>	33
<i>Art. 76 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 77 – Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianali in genere su aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 78 – Cura delle siepi e piante</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 79 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio</i>	<i>pag.</i>	34
<i>Art. 80 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 81 – Trasporto di materiale di facile dispersione</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 82 – Uso degli scarichi pubblici e privati</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 83 – Pulizia dei colatori laterali</i>	<i>pag.</i>	35
<i>Art. 84 – Scarichi nei fossi e nei canali</i>	<i>pag.</i>	35

TITOLO VII – DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Capo 1°- Disposizioni generali

<i>Art. 85 – Profili istituzionali</i>	<i>pag.</i>	36
--	-------------	----

<i>Art. 86 – Valori etici e culturali</i>	<i>pag.</i>	36
<i>Art. 87 – Competenze del Comune</i>	<i>pag.</i>	36
<i>Art. 88 – Tutela degli animali</i>	<i>pag.</i>	36
<i>Art. 89 – Definizioni</i>	<i>pag.</i>	37
<i>Art. 90 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	37
<i>Art. 91 – Modalità di detenzione e custodia animali</i>	<i>pag.</i>	37
<i>Art. 92 – Maltrattamento e mancato benessere degli animali</i>	<i>pag.</i>	38
<i>Art. 93 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica e animali randagi</i>	<i>pag.</i>	39
<i>Art. 94 – Abbandono e rilascio di animali</i>	<i>pag.</i>	39
<i>Art. 95 – Circolazione degli animali</i>	<i>pag.</i>	39
<i>Art. 96 – Animali pericolosi</i>	<i>pag.</i>	40
<i>Art. 97 – Avvelenamento di animali</i>	<i>pag.</i>	40
<i>Art. 98 – Accesso degli animali su mezzi di trasporto pubblico</i>	<i>pag.</i>	40
<i>Art. 99 – Divieto di accattonaggio con animali</i>	<i>pag.</i>	40
<i>Art. 100 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio</i>	<i>pag.</i>	41
<i>Art. 101 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali</i>	<i>pag.</i>	41
<i>Art. 102 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</i>	<i>pag.</i>	41
<i>Art. 103 – Pet therapy – Attività curative con impiego di animali</i>	<i>pag.</i>	41
<i>Art. 104 – Comportamento in caso di morte dell'animale</i>	<i>pag.</i>	42
<i>Art. 105 – Detenzione di cibo per animali</i>	<i>pag.</i>	42
<i>Art. 106 – Misure delle gabbie</i>	<i>pag.</i>	42
Capo 2°- Cani		
<i>Art. 107 – Attività motoria e rapporti sociali</i>	<i>pag.</i>	43
<i>Art. 108 – Divieto di detenzione a catena</i>	<i>pag.</i>	43
<i>Art. 109 – Dimensioni dei recinti</i>	<i>pag.</i>	43
<i>Art. 110 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	44
<i>Art. 111 – Aree e percorsi destinati ai cani</i>	<i>pag.</i>	44
<i>Art. 112 – Obbligo di raccolta delle deiezioni</i>	<i>pag.</i>	44
<i>Art. 113 – Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali</i>	<i>pag.</i>	44
<i>Art. 114 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidò</i>	<i>pag.</i>	45
<i>Art. 115 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica</i>	<i>pag.</i>	45
<i>Art. 116 – Accalappiamento cani randagi o vaganti</i>	<i>pag.</i>	45
Capo 3°- Gatti		
<i>Art. 117 – Definizione dei termini usati nel presente Capo</i>	<i>pag.</i>	45
<i>Art. 118 – Compiti ASL e del Comune</i>	<i>pag.</i>	46
<i>Art. 119 – Colonie feline e gatti liberi</i>	<i>pag.</i>	46
<i>Art. 120 – Cura delle colone feline</i>	<i>pag.</i>	46
<i>Art. 121 – Cantieri</i>	<i>pag.</i>	47
<i>Art. 122 – Detenzione dei gatti di proprietà</i>	<i>pag.</i>	47
Capo 4°- Roditori lagomorfi e mustelidi		
<i>Art. 123 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie</i>	<i>pag.</i>	47
<i>Art. 124 – Derattizzazione</i>	<i>pag.</i>	48
Capo 5°- Volatili		
<i>Art. 125 – Detenzione di volatili</i>	<i>pag.</i>	48
<i>Art. 126 – Dimensioni delle gabbie</i>	<i>pag.</i>	48
<i>Art. 127 – Piccioni varietà domestica</i>	<i>pag.</i>	49
Capo 6°- Animali acquatici		
<i>Art. 128 – Ittiofauna</i>	<i>pag.</i>	49
<i>Art. 129 – Detenzione di animali acquatici</i>	<i>pag.</i>	49
<i>Art. 130 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari</i>	<i>pag.</i>	49
<i>Art. 131 – Tartarughe acquatiche</i>	<i>pag.</i>	49

Capo 7°- Equidi	
Art. 132 – Equidi	pag. 50
Capo 8°- Piccola fauna	
Art. 133 – Tutela della piccola fauna	pag. 50
Capo 9°- Animali esotici	
Art. 134 – Tutela degli animali esotici	pag. 51
Capo 10°- Vigilanza	
Art. 135 – Vigilanza	pag. 52
TITOLO VIII – NORME DI SICUREZZA	
Art. 136 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili	pag. 53
Art. 137 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	pag. 53
Art. 138 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici	pag. 53
Art. 139 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile	pag. 54
Art. 140 – Fucine e forni	pag. 54
Art. 141 – Uso di fiamme libere	pag. 54
Art. 142 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi	pag. 55
Art. 143 – Protezione da schegge	pag. 55
Art. 144 – Getto di cose	pag. 55
Art. 145 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	pag. 55
Art. 146 – Manutenzione di edifici e pertinenze	pag. 55
Art. 147 – Ordini di riparazione	pag. 56
Art. 148 – Manutenzione aree di pubblico transito	pag. 56
Art. 149 – Pozzi e cisterne	pag. 56
Art. 150 – Esposizioni sulla pubblica via	pag. 56
Art. 151 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti	pag. 56
Art. 152 – Atti contrari alla sicurezza	pag. 56
Art. 153 – Custodia di fanciulli e persone incapaci	pag. 57
Art. 154 – Atti contro la decenza e la moralità	pag. 57
Art. 155 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	pag. 58
Art. 156 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	pag. 58
Art. 157 – Cortei funebri	pag. 58
Art. 158 – Trasporto pubblico	pag. 58
Art. 159 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio	pag. 59
Art. 160 – Variazioni anagrafiche	pag. 60
Art. 161 – Uso di contrassegni del Comune	pag. 60
TITOLO IX – ESERCIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE	
Art. 162 – Norme generali	pag. 61
Art. 163 – Disposizioni comuni alle attività	pag. 61
Art. 164 – Requisiti dei locali e banchi di vendita	pag. 61
Art. 165 – Requisiti dei locali e aree esterne di somministrazione	pag. 61
Art. 166 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie	pag. 62
Art. 167 – Mercati di gente d'affari	pag. 63
TITOLO X – QUIETE PUBBLICA	
Art. 168 – Norme ed orari per le attività rumorose	pag. 64
Art. 169 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni	pag. 64
Art. 170 – Uso di motori ad uso domestico	pag. 64
Art. 171 – Rumori in case di abitazione	pag. 65
Art. 172 – Uso di segnalazioni acustiche	pag. 65
Art. 173 – Venditori e suonatori ambulanti	pag. 65
Art. 174 – Rumori fastidiosi	pag. 65

<i>Art. 175 – Vendita di strumenti musicali e sonori</i>	<i>pag.</i>	65
<i>Art. 176 – Suono delle campane</i>	<i>pag.</i>	65
<i>Art. 177 – Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico</i>	<i>pag.</i>	66
<i>Art. 178 – Modalità di misurazione</i>	<i>pag.</i>	66
TITOLO XI – POLIZIA RURALE		
Principi generali		
<i>Art. 179 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale</i>	<i>pag.</i>	67
<i>Art. 180 – Organi preposti al servizio di polizia rurale</i>	<i>pag.</i>	67
<i>Art. 181 – Imprenditore agricolo</i>	<i>pag.</i>	67
<i>Art. 182 – La proprietà fondiaria</i>	<i>pag.</i>	67
Fabbricati e cortili		
<i>Art. 183 – Fabbricati rurali</i>	<i>pag.</i>	67
<i>Art. 184 – Prevenzione incendi</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 185 – Scolo e stillicidio</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 186 – Stalle e concimaie</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 187 – Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 188 – Spargimento di liquami zootecnici</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 189 – Cani</i>	<i>pag.</i>	68
<i>Art. 190 – Abbeveratoi per animali</i>	<i>pag.</i>	69
Tutela delle strade		
<i>Art. 191 – Fasce di rispetto in rettilineo, nelle intersezioni e curve di raggio superiore ai 250 m., fuori centro abitato</i>	<i>pag.</i>	69
<i>Art. 192 – Fasce di rispetto nelle curve di raggio inferiore ai 250 m. fuori dal centro abitato</i>	<i>pag.</i>	69
<i>Art. 193 – Tracciato di strade interpoderali e vicinali</i>	<i>pag.</i>	69
<i>Art. 194 – Transitto sulle strade interpoderali e vicinali</i>	<i>pag.</i>	70
<i>Art. 195 – Manutenzione ed uso</i>	<i>pag.</i>	70
Fossi e manufatti per le acque		
<i>Art. 196 – Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti</i>	<i>pag.</i>	70
<i>Art. 197 – Distanze per fossi, canali</i>	<i>pag.</i>	71
<i>Art. 198 – Regimazione delle acque</i>	<i>pag.</i>	71
<i>Art. 199 – Spurgo e pulizia di fossi e canali</i>	<i>pag.</i>	71
<i>Art. 200 – Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde</i>	<i>pag.</i>	71
<i>Art. 201 – Canali ed opere consortili</i>	<i>pag.</i>	74
<i>Art. 202 – Acque pubbliche</i>	<i>pag.</i>	72
Attraversamenti e rispetto dei fondi		
<i>Art. 203 – Passaggio pedonale sui fondi privati</i>	<i>pag.</i>	72
<i>Art. 204 – Passaggio con mezzi</i>	<i>pag.</i>	72
<i>Art. 205 – Passaggio sui fondi comunali</i>	<i>pag.</i>	72
<i>Art. 206 – Sentieri panoramici o ambientali</i>	<i>pag.</i>	72
<i>Art. 207 – Sciame di api</i>	<i>pag.</i>	73
<i>Art. 208 – Appropriazione di prodotti</i>	<i>pag.</i>	73
<i>Art. 209 – Controllo su appropriazione di prodotti</i>	<i>pag.</i>	72
Il pascolo		
<i>Art. 210 – Transitto degli armenti e delle greggi</i>	<i>pag.</i>	73
<i>Art. 211 – Pascolo</i>	<i>pag.</i>	74
<i>Art. 212 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati</i>	<i>pag.</i>	74
<i>Art. 213 – Pascolo abusivo</i>	<i>pag.</i>	74
<i>Art. 214 – Bestiame a soccida</i>	<i>pag.</i>	74

Attività agricole	
<i>Art. 215 – Principi generali</i>	<i>pag. 74</i>
<i>Art. 216 – Allevamenti</i>	<i>pag. 74</i>
<i>Art. 217 – Lavorazioni del terreno</i>	<i>pag. 74</i>
<i>Art. 218 – Piantagioni</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Art. 219 – Fondi incolti</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Art. 220 – Condotta delle acque</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Art. 221 – Erosione superficiale delle acque</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Art. 222 – Uso di prodotti fitosanitari e concimazioni chimiche</i>	<i>pag. 75</i>
Malattie e difesa delle piante	
<i>Art. 223– Difesa contro le malattie delle piante</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 224 – Danni da deriva</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 225 – Informativa per trattamenti in corso</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 226 – Contenitori di sostanze antiparassitarie</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 227 – Residui di coltivazione</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 228 – Organismi geneticamente modificati (OGM)</i>	<i>pag. 76</i>
Malattie del bestiame e trasporto del letame	
<i>Art. 229 – Obbligo di denuncia</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 230 – Malattie contagiose</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 231– Animali morti per malattie infettive</i>	<i>pag. 76</i>
<i>Art. 232– Igiene delle stalle</i>	<i>pag. 77</i>
<i>Art. 233 – Trasporto del letame</i>	<i>pag. 77</i>
Vincoli forestali e prevenzione incendi boschivi	
<i>Art. 234– Abbattimento alberi</i>	<i>pag. 77</i>
<i>Art. 235 – Prevenzione incendi boschivi</i>	<i>pag. 77</i>
TITOLO XIV – PROCEDURA SANZIONATORIA	
<i>Art. 236 – Oggetto</i>	<i>pag. 79</i>
<i>Art. 237 – Applicazione della legge 689/81</i>	<i>pag. 79</i>
<i>Art. 238 – Disposizioni transitorie</i>	<i>pag. 79</i>
TITOLO XV – SANZIONI	
<i>Art. 239 – Accertamento</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Art. 240 – Sanzioni accessorie</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Art. 241 – Sequestro e custodia di cose</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Art. 242 – Determinazione delle sanzioni</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Art. 243 – Sospensione dei titoli</i>	<i>pag. 82</i>
TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 244 – Disposizioni finali</i>	<i>pag. 83</i>
<i>Art. 245 – Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>pag. 83</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Il presente regolamento, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto Comunale, si pone quale testo regolamentare di polizia urbana e rurale ed è volto:

1. alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico comunale, perseguendo il pacifico svolgimento della vita cittadina sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini, al fine di garantire la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri;
2. ad assicurare, nel territorio esterno all'abitato, la regolare applicazione delle Leggi e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura rurale e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione con la cultura medesima.

Esso ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

Per le materie specifiche di Polizia Amministrativa o correlate all'esercizio di attività economiche si fa rinvio alle parti specifiche del Testo Unico Regolamentare (TUR) della componente commerciale del PGT.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme

All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale ed altre forze di polizia, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria .

L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati, per le specifiche materie, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Art. 3 – Definizioni

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "*Regolamento*" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento.

Quando sono usate le parole "*luogo pubblico*" o "*suolo pubblico*" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Al fine di determinare l'appartenenza di una strada, piazza o via, al demanio comunale costituiscono indici di riferimento, oltre l'uso pubblico, anche l'ubicazione della strada all'interno del centro abitato (come definito dal codice della strada), l'inclusione nella toponomastica comunale, l'apposizione della numerazione civica, la sua individuazione urbanistica e la fornitura di servizi pubblici di fognatura ed illuminazione pubblica.

Per "*fruizione*" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

Per "*utilizzazione*" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

A differenza della fruizione, l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

Ogni titolo abilitativo, nulla osta e tutti gli atti di assenso comunque conseguiti o rilasciati dall'amministrazione comunale attraverso i diversi uffici o sportelli, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa rappresentanza nei casi previsti dalla legge;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi, per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli

Tutte le istanze, SCIA o comunicazioni, dovranno essere indirizzate al Comune e dovranno pervenire all'ufficio competente, per il tramite del protocollo generale, con preciso riferimento al titolo richiesto.

Ai fini procedurali si applicano le disposizioni previste per il SUAP nella parte 1^a del TUR, in quanto applicabili

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Nel caso ricorra la necessità di imporre delle prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza, queste potranno essere notificate con successivo provvedimento.

Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi

Ogni titolo abilitativo o atto di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente visibili e facilmente leggibili. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

Ogni titolo abilitativo o atto di assenso, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto ed i diritti esistenti al momento del rilascio e per cessata attività.

Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo

Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento, che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge o altri regolamenti specifici in materia non prescrivono un'apposita sanzione, è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo abilitativo.

Salve speciali disposizioni di legge o regolamentari, tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune:

- **possono essere sospesi** quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- **possono essere revocati** quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte del titolare;
- **devono essere revocati** quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- **decadono** quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- **decadono** quando, senza assenso del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza mediante pubblicazione permanente al sito internet Comunale e stampa di un conveniente numero di copie .

TITOLO II

USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti, strutture o impianti mobili.

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si considerano suolo pubblico o spazio pubblico gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Le presenti norme si applicano anche ad occupazioni del sovrasuolo, delle acque e del sottosuolo pubblico, ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.

Art. 11 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche norme disciplinate dal TUR, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice stradale in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo.

E' proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, anche occasionale o protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni superiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre sono considerate temporanee.

Art. 12 - Disposizioni generali alle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono soggette all'ottenimento di apposita concessione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione e/o concessione, commisurati sulla base dell'apposito regolamento comunale, e cessano al termine naturale della concessione, su comunicazione degli interessati o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni temporanee sono soggette all'ottenimento di apposita autorizzazione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione, commisurati sulla base di apposito regolamento comunale, cessano alla naturale scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – Rilascio della concessione o autorizzazione

La concessione per le occupazioni permanenti o l'autorizzazione per le occupazioni stagionali o temporanee sono concesse o negate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dall'adempimento di presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dei successivi commi.

La domanda deve contenere le generalità complete, la ragione sociale per le persone giuridiche, la residenza o sede, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata dell'occupazione, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione Comunale, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Inoltre potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Il provvedimento di diniego dovrà riportare le ragioni che ostino al rilascio dell'autorizzazione.

Sia le concessioni che le autorizzazioni potranno essere rinnovate, per giuste motivazioni, a domanda degli interessati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate su valutazione del responsabile preposto al servizio, mentre le concessioni per occupazioni effettuate con chioschi e manufatti fissi o parcheggi a pagamento sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale, con validità decennale.

Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione così come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivati dall'uso della concessione o autorizzazione.

L'esazione della tassa o canone dovuti per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Comunale Tributi e/o Commercio.

Per le occupazioni giornaliere e comunque fino a cinque giorni complessivi, l'atto di autorizzazione è sostituito dalla prova del pagamento della tassa o canone di occupazione e da apposita autocertificazione eseguita dal richiedente, che almeno dieci giorni prima del giorno previsto per l'occupazione dovrà pervenire al Protocollo Comunale e comunque dovranno essere tenute sul luogo dell'occupazione a disposizione degli organi di controllo.

Prima del pagamento della tassa o canone e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, l'autorizzazione è rilasciata immediatamente dal Responsabile ai Lavori Pubblici che ne dà immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale. Per le occupazioni d'urgenza non è dovuto nessun deposito cauzionale.

Art. 14 – Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto abilitativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino immediato della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba, titolare dell'atto è sempre tenuto alla costante vigilanza in ordine alla piena efficacia della segnaletica stradale.

É fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 15 – Revoca dei titoli

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'atto, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli Agenti di Polizia Locale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della quota di tassa o canone corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale del titolo.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso comporta, se in recidiva, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, la revoca potrà rivolgersi anche verso quest'ultimo.

Art. 16 – Installazione di chioschi ed edicole

L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 17 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e di altri impianti ad utilizzo della collettività e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme comunali in materia.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, la segnaletica stradale gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale, a quest'ultima dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale il personale ed il materiale necessario, sollevando la stessa da spese e responsabilità.

Art. 18 – Carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico ed eserciate nei siti appositamente individuati e regolamentati.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, la quale può subordinare l'occupazione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se permesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 19 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, dehors e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione o concessione. L'autorizzazione ed il pagamento dal canone non sono dovuti in occasione di manifestazioni patrociniate dall'amministrazione comunale o durante le celebrazioni del Santo patrono.

I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzatorio e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta allo specifico regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, deve cessare all'ora stabilita nell'atto abilitativo, anche se il locale chiude oltre tale ora.

Nel titolo sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di disabilità.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 20 – Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di disabilità.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia la merce esposta deve essere rimossa dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Art. 21 – Installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda aggettante su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa o canone di occupazione spazio pubblico.

Art. 22 – Caratteristiche delle tende

Le tende in generale, dovranno essere retrattili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento e dopo l'orario di apertura del negozio non potranno rimanere aperte o spiegate.

L'installazione di tende parasole e loro accessori, sporgenti sul soprassuolo pubblico, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

1. devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo;
2. la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2;
3. per le tende poste ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri;
4. l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi;

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso dall'ufficio tecnico Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, le diverse misure saranno stabilite caso per caso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Art. 23 – Infissi, mostre e vetrine

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio è vietata l'installazione di infissi in genere, mostre o vetrine, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

È vietato esporre mostre o vetrine, anche di sporgenza minima, ove non esista il marciapiedi.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e portatori di disabilità.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

In tempo di pioggia le mostre e vetrine devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Art. 24 – Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto titolo abilitativo di polizia amministrativa di cui alla parte 5^a del TUR.

Art. 25 – Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta alla disciplina prevista dalla parte 5^a e 6^a del TUR

L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa.

L'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive.

Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, religiose fuori dei luoghi di culto, cortei, sfilate o altre manifestazioni di raggruppamento di persone in spazi pubblici, sono soggette alla comunicazione prevista dalla parte 5^a del TUR. Qualora le manifestazioni comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, la comunicazione dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale, almeno con 15 giorni di anticipo, indicando il luogo pubblico previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica.

Art. 26 – Passi carrabili, accessi e diramazioni

L'attivazione di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.

Il mancato ottenimento dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di accesso al suolo pubblico dall'area privata e viceversa.

Nel caso in cui il titolare del passo carrabile, ritenga inderogabile la necessità di vietare la sosta di veicoli sul lato opposto o per un tratto a fianco del passo carrabile, lo stesso provvede ad inoltrare apposita richiesta al Comune impegnandosi laddove valutata positivamente al versamento dei relativi oneri per l'occupazione del suolo pubblico, nonché sostenere le spese

relative alla segnaletica stradale da realizzare in loco, nelle forme e modalità stabilite nel titolo autorizzatorio.

Art. 27 – Opere - depositi - cantieri stradali

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico interessato dalla circolazione veicolare sono regolate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sul suolo pubblico e non soggette alla circolazione veicolare sulla base delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.

La concessione o autorizzazione assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale, nella misura stabilita dal competente ufficio, a garanzia della rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione; il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art. 28 – Chiusura strade pubbliche

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta e la motivazione dovranno essere contenute nella domanda, da presentarsi almeno 15 giorni prima della data di chiusura.

Della chiusura si dovrà dare massima informazione alla cittadinanza, in particolare alle persone residenti nella zona interessata, mediante comunicazione scritta da affiggere in loco.

L'informazione e la relativa segnaletica stradale è a carico della persona, organizzazione o ditta interessata alla chiusura; nel caso di opere pubbliche l'obbligo è a capo dell'Amministrazione Comunale o dell'appaltatore.

Nell'autorizzazione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto ed il contestuale ordine all'utenza stradale di osservare la segnaletica posta in attuazione della chiusura. Le spese economiche derivanti dell'installazione e gestione della segnaletica stradale sono a totale carico del richiedente.

Art. 29 – Occupazioni diverse di suolo pubblico

Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme del presente titolo, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:

- maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
- uso di scale a mano;
- lancio di oggetti;
- giochi;
- trasporto di oggetti pericolosi;
- rotolamento o strascico di oggetti;
- battitura di pietre o metalli;
- annaffiamento e getto di liquidi.

Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di infortunio o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo della emissione di odori, fumi o rumori.

Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontrino situazioni di pericolo.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.

Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico è vietato:

- il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
- il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;

che dovranno essere sistemate a semplice richiesta verbale del personale Comunale.

Art. 30 – Deroghe

Le disposizioni afferenti l'occupazione di suolo pubblico contenute negli articoli del presente titolo possono essere derogate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso, ed in casi eccezionali, al fine di agevolare soggetti che, per le condizioni particolari del loro stato (disabili, ecc.), riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dall'applicazione della norma regolamentare.

La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocumento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.

E' altresì vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.

Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga al presente Titolo.

TITOLO III

REGOLE PER LA GESTIONE DELLE FESTE

Art. 31 - Oggetto

Il presente Titolo III disciplina l'assegnazione temporanea degli spazi e delle area pubblica destinata a feste popolari ad Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi realmente esistenti ed operanti, aventi sede nel Comune, ed in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Comunale, per lo svolgimento di feste popolari ed analoghe manifestazioni, ad eccezione di quantoprevisto nel successivo articolo 42.

Art. 32 – Individuazione dell'area

L'individuazione dell'area feste, la sua estensione e la sua localizzazione sono di competenza della Giunta Comunale. All'esterno dell'area individuata dalla Giunta è fatto divieto agli organizzatori delle manifestazioni di sistemare tavoli, panche e altre suppellettili per l'intrattenimento gastronomico e ludico.

Art. 33 – Periodo delle manifestazioni

La durata complessiva di ciascuna manifestazione non dovrà superare i 15 giorni.

Deve essere lasciato libero un weekend, dopo due domeniche consecutive di festa.

Art. 34 – Orario delle manifestazioni

Durante le feste, l'uso degli altoparlanti e la diffusione di musica sono consentiti solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00, con le modalità e nei limiti previsti (dalla normativa) dal piano di zonizzazione acustica vigente.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma le manifestazioni musicali, collegate con intrattenimenti danzanti, potranno avere luogo nel territorio comunale esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali con termine alle ore 23,30 .Nel mentre il termine è previsto per le ore 23,00 gli altri giorni.

Dalle ore 24,00 deve cessare qualsiasi attività correlata alla manifestazione.

La Giunta comunale può mediante apposita deliberazione di Giunta stabilire eventuali deroghe al presente articolo.

Art. 35 – Procedura per la definizione del calendario delle manifestazioni

I soggetti che intendono organizzare delle manifestazioni dovranno presentare domanda scritta entro il 1 febbraio di ogni anno indicando il relativo programma.

Sarà cura del Sindaco o di un suo Assessore delegato convocare, entro il 10 marzo, gli interessati per definire il calendario delle manifestazioni

Nel caso non si giunga ad un accordo tra le parti, si procederà al sorteggio del periodo.

Le domande pervenute oltre il termine fissato potranno essere accolte compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.

Eventuali domande pervenute da Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi extracomunali o provinciali saranno valutate dalla Giunta Comunale, compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.

Il calendario definitivo e l'accettazione delle domande verranno deliberati dalla Giunta comunale

Gli atti successivi e conseguenti alla deliberazione della Giunta comunale, ivi comprese comunicazione di ogni tipo, contestazioni, richiesta di risarcimento danni, verifica delle condizioni di legge e regolamento e di regolarità della posizione tributaria sono assegnati alla competenza del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Art. 36 – Obblighi degli utilizzatori dell'area

I concessionari dell' area feste hanno in particolare l'obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
- provvedere al posizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione;
- rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture;
- non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti pubblici erogatori dei relativi servizi;
- provvedere alla stipula di un apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose;
- lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione;
- esibire la concessione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali;
- osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti.

Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo, l'Amministrazione Comunale, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo.

Art. 38 – Responsabilità

In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnati in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso, saranno tutti addebitati all'organizzatore della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area.

Art. 39 – Interventi sull'area

Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni.

L'area dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori dell'area e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese.

Art. 40 – Pagamenti e rilascio autorizzazione

Quindici giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la relativa tassa o canone di occupazione del suolo pubblico e la Tassa o tariffa dei rifiuti.

L'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dell'utilizzazione dell'area feste, restando conseguentemente a carico dell'interessato l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni come indicato nella parte 5^a del TUR.

Art. 41 – Applicazione analogica

La Giunta Comunale potrà, di volta in volta, esaminare richieste di Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi con sede nel Comune, per l'utilizzo di aree diverse per manifestazioni che avranno la durata massima di 5 giorni.

Tali manifestazioni sono vincolate all'osservanza delle disposizioni del presente Titolo e delle prescrizioni specifiche di legge o regolamento.

Art. 42 – Autorizzazioni in deroga

E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga al presente Titolo.

TITOLO IV PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Art. 43 – Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni in tutto il territorio Comunale, tenuto conto delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna o affissioni.

Art. 44 – Autorizzazione installazione impianti

L'installazione di cartelli, insegne di esercizio, impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato da parte dell'ufficio tecnico Comunale.

L'autorizzazione per le affissioni è espressa tramite l'apposizione di apposito timbro, sul materiale da affiggere, da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, che può stabilire particolari prescrizioni in merito.

Art. 45 – Rilascio autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza comunale, in osservanza alle norme previste dal piano generale degli impianti e dal regolamento edilizio comunale.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio Tecnico comunale, in originale e copia, allegando:

- una autocertificazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada se questa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento del protocollo comunale.

Il funzionario responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità interne ed entro 60 giorni dalla presentazione dispone la concessione od il diniego dell'autorizzazione.

E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, nell'ambito di zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, o su immobili o in luoghi di interesse storico ed artistico. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è di 60 giorni.

La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esauritivi dell'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati:

1. la durata dell'autorizzazione;
2. l'eventuale concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
3. le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
4. le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;
5. l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione, come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall'installazione del materiale pubblicitario.

Art. 46 – Installazione fuori dal centro abitato

Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio o altri impianti e mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 47 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente titolo sono classificate in:

- a) - pubblicità ordinaria;
- b) - pubblicità effettuata con veicoli;
- c) - pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
- d) - pubblicità effettuata con proiezioni;
- e) - pubblicità varia;
- f) - pubblicità sanitaria.

La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo come appresso indicato e non previsto dai successivi commi.

E' da considerarsi "*insegna di esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da considerarsi "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da un simbolo o marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa ne per luce propria, ne per luce indiretta

Si definisce "*cartello*" quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "*striscione, locandina e stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si considera "*segno orizzontale reclamistico*" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' compresa nella pubblicità "*ordinaria*" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. A tal fine si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né di luce propria né per luce indiretta.

La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata all'interno od all'esterno di veicoli e vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico;
- pubblicità effettuata con veicoli appositamente attrezzati che supportano il messaggio pubblicitario su apposita parete verticale posta a vela sul piano di carico e con attività svolta in modo itinerante; qualora la pubblicità venga svolta in forma stanziale, anchetemporanea, detta struttura pubblicitaria viene assimilata alla definizione di "*cartello*";
- pubblicità non luminosa effettuata su veicoli ad uso privato limitata all'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione

La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

E' compresa fra la **pubblicità con proiezioni** la pubblicità proiettate su schermi o paretiriflettenti.

La **pubblicità varia** comprende:

- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "*pubblicità su aeromobili*";
- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "*pubblicità con palloni frenati*";
- la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "*pubblicità in forma ambulante*";
- la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "*pubblicità fonica*".

La **pubblicità sanitaria** concerne l'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie ed è consentita solo mediante targhe ed inserzioni sugli elenchi telefonici. Ai sensi della legge vigente in materia, le targhe e le inserzioni possono contenere solo le seguenti indicazioni:

- nome, cognome, numero telefonico, orario delle visite o apertura al pubblico;
- titoli di studio, accademici, di specializzazione e carriera, senza abbreviazioni.

L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria è rilasciata dietro richiesta inoltrata attraverso l'ordine o collegio professionale competente.

Art. 48 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere dimensioni ed essere realizzati secondo quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.

L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati, sono collocati in osservanza alle norme che regolano l'occupazione del suolo pubblico, mentre ai margini delle strade e dei marciapiedi sono collocati a mt. 2,20 dalla quota del marciapiedi o della strada.

Art. 49 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione.

All'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni determinato dal Comune.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal vigente codice stradale e dal relativo regolamento di attuazione.

Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, sempreché siano evitate confusioni o disturbo con la segnaletica stradale esistente.

La Giunta comunale mediante apposita deliberazione può in occasione di manifestazioni, ricorrenze ed eventi ritenuti di pregevole interesse per la collettività, derogare in parte o totalmente al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dandone comunicazione al concessionario per la riscossione.

Potranno essere esentate le sole associazioni o enti senza finalità di lucro, regolarmente inserite nell'elenco comunale delle associazioni, consentendo alle medesime l'esposizione all'interno del centro abitato di Ponte san Pietro, la sola tipologia dei mezzi pubblicitari denominati " striscione, e locandina" come meglio definito art. 47 del presente Regolamento.

La Giunta Comunale delibera contestualmente:

1. i luoghi di affissione ed esposizione delle locandine e degli striscioni;
2. il periodo antecedente l'evento in programma in cui è possibile procedere all'affissione ed esposizione delle locandine e degli striscioni, che non può risultare superiore ai 15 giorni;
3. il termine in cui il promotore trascorso l'evento in programma è tenuto a rimuovere a sua cura tutte le locandine e gli striscioni, tale periodo non può essere superiore a 3 giorni;
4. il numero delle locandine, che non potranno superare i 150 pezzi con dimensioni non superiori a cm 70x100 in tutto il territorio Comunale;
5. il numero degli striscioni, che potranno essere superiori a 5 pezzi con dimensioni non superiori a mt 1x5 in tutto il territorio Comunale;

Art. 50 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità ad un piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna ed annessa all'arredo urbano; la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il piano generale degli impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per effetto delle variazioni contenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è vietato od è soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni e dei mezzi.

All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzati dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario:

1. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
2. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
3. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate sia alla caratteristica degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende:

- a) gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla lettera a);
- c) la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in conformità a quanto dispone la legge.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) poster per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccate, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti ed eliminazioni stabilite dal presente regolamento.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali il presente regolamento vieta l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 51 – Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, affissioni ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso del titolare del vincolo.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero, sugli edifici storici e adibiti chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli, affissioni ed altri mezzi di pubblicità.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Nei luoghi e sugli edifici di cui al secondo comma non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non in osservanza alle norme sull'occupazione di suolo e spazio pubblico.

Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

E' vietata ogni forma di affissione fuori degli spazi predisposti dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità su steccati, impalcature, ponti ed altro, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 52 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dell'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere sempre alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Ogni cartello o mezzo pubblicitario deve riportare i seguenti dati:

- nome del Comune
- nome del titolare dell'impianto
- numero autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 53 – Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

L'ufficio incaricato alla gestione delle autorizzazioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, in ordine cronologico del rilascio dell'autorizzazione con la descrizione sommaria del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato e l'ubicazione.

Del rilascio deve darne comunicazione all'ufficio tributi o al concessionario per la riscossione.

Art. 54 – Decadenza o revoca della autorizzazione

Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.

Il Sindaco in ogni momento può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

In caso di revoca il Comune restituirà l'imposta già pagata per il periodo mancante a completamento dell'anno, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 55 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale vigila, a mezzo della Polizia Locale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente titolo.

L'Amministrazione Comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese

sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, l'Amministrazione Comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi i mezzi pubblicitari esposti abusivamente devono essere sequestrati al fine di confisca a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel verbale di sequestro è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

E' riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di concedere autorizzazioni in deroga al presente Titolo.

TITOLO V

DECORO CITTADINO

Art. 56 – Decoro cittadino

Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Art. 57 – Manutenzione degli edifici

E' obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei loro edifici, in modo che tutte le parti di essi mantengano quei requisiti igienici di sicurezza e di decoro che convengono alla località nella quale gli edifici sorgono.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza dell'enorme del vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

E' pure obbligo dei proprietari provvedere alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate e della verniciatura dei serramenti, quando il degradamento dei colori ne deturpi l'aspetto.

E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo, quando questa abbia carattere architettonico unitario.

E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e i cementi decorativi, costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di obbligare i proprietari a provvedere al rinnovo delle facciate quando il degrado ne deturpi l'aspetto e l'ambiente circostante, anche ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. In caso contrario provvederà alla loro esecuzione, addebitandone il costo ai proprietari stessi.

Art. 58 – Installazione impianti ed antenne

Non è concesso collocare in vista sulla facciata le tubazioni relative agli impianti di distribuzione idrica, di smaltimento e dispersione dei fumi, nonché alla distribuzione di energia elettrica, telefonica, etc., ma le stesse dovranno essere opportunamente incassate nelle murature. Le canalizzazioni esistenti in vista dovranno essere sistemate con le stesse modalità nel caso di intervento sulla facciata.

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi. Per gli impianti già esistenti è stabilito il termine del 31 Marzo 2015 per conformarsi al presente articolo.

Fermo restando quanto al punto precedente, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica, per ogni tipo di ricezione, tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuripotenziamenti dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei fabbricati.

Art. 59 – Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Art. 60 – Cartelli, affissioni ed iscrizioni

Salvo quanto espressamente disposto dal titolo quarto del presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

É vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che si scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 61 – Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 62 – Battitura di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto verso il cortile interno, in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Art. 63 – Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.

É vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Art. 64 – Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 65 – Baracche ed orti

Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, sia esse stabili che precarie.

Negli orti e nel centro abitato è vietato l'uso di letame, concimi ed altro, qualora vengano a verificarsi inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Negli orti è vietata la raccolta di acqua in contenitori aperti. E' altresì vietato depositare cascami vegetali e di qualsiasi altra natura, a scopo di concimazione anche in accumulo.

Art. 66 – Fumi ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

Le attività di barbecue in ambito privato non soggiacciono agli articoli del presente regolamento in quanto trovano idonea disciplina all'interno del codice civile e/o regolamenti condominiali.

Le operazioni di spurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

E' vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere autorizzati.

É comunque vietato:

1. eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
2. compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Art. 67 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Art. 68 – Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 69 - Viali e giardini pubblici

Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di disabilità, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) di giocare a palla se non espressamente consentito;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;
- h) bere bevande alcoliche e consumare bevande in bottiglie di vetro;
- i) gettare e/o abbandonare carta, resti di cibo, mozziconi di sigaretta o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; i mozziconi di sigaretta devono essere preventivamente spenti;
- j) gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore di infezione (oggetti taglienti, vetro ecc.);
- k) svolgere attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo, di altri frequentatori e delle vicine abitazioni;
- l) accendere fuochi e barbecue;
- m) l'utilizzo delle attrezzature per il gioco da parte di persone di età superiore ai 12 (dodici) anni;
- n) è fatto divieto di fumare nelle aree destinate al gioco dei bambini, site all'interno dei parchi e giardini pubblici circoscritte e delimitate da pavimentazione antitrauma o altro materiale idoneo alla sicurezza dei bambini e dotate della relativa segnaletica.

Nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre o lasciare biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, fuori dagli appositi spazi. Inoltre è vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno nei parchi Comunali e/o nei Centri Sportivi Comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Art. 70 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

Art. 71 – Deturpamento

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

TITOLO VI NETTEZZA PUBBLICA

Art. 72 – Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 73 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, non oltre mezz'ora prima dal passaggio degli incaricati di detto servizio.

Qualora la raccolta abbia luogo prima delle ore 8,00 il posizionamento dei recipienti sulla pubblica via potrà avvenire il giorno precedente dopo le ore 18,00 in vigenza dell'ora solare e le ore 20,00 in vigenza dell'ora legale.

L'orario del servizio raccolta rifiuti è determinato con apposito provvedimento del Sindaco e potrà articolarsi per differenziazione di rifiuto e per zone di raccolta; detto orario di servizio verrà reso noto con apposito manifesto o altro sistema di informazione.

Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.

Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Art 74 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.

Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Art. 75 - Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 76 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia di pregiudizio al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 77 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.

Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità determinate da forza maggiore.

Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 78 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocumento alla circolazione, alle persone e cose.

All'interno del centro abitato, se non diversamente stabilito dai regolamenti urbanistici vigenti è fatto divieto mantenere e/o collocare siepi, arbusti e piante, di qualsiasi genere ed ingombro sulla banchina stradale. Detti soggetti hanno l'obbligo a loro cura e spese all'immediata rimozione.

Detti soggetti hanno altresì l'obbligo di pulire la sede stradale dalle foglie o rami caduti dai propri alberi.

Art. 79 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, nel principio di convivenza e civica collaborazione, sono invitati a provvedere allo sgombero della neve e dal ghiaccio il marciapiede, per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.

In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucchiolo. E' vietato gettare e spandere acqua.

Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.

E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.

Si ribadisce che gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i proprietari e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Art. 80 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico posizionare, affiggere e lasciare sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali dietro pagamento del relativo tributo partecipativo alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 81 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 82 – Uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Inoltre devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura dei privati.

Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e convogliate alla fognatura comunale.

Art. 83 – Pulizia dei colatori laterali

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale a garanzia della circolazione.

Nel casi di eventuali incidenti viabilistici causati da allagamenti, derivati dalla cattiva manutenzione predetta, ogni responsabilità verrà ricondotta ai proprietari dei terreni inadempienti all'obbligo manutentivo.

Art. 84 – Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno dell'abitato e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose.

TITOLO VII

DETTENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Capo 1°- Disposizioni generali

Art. 85 - Profili istituzionali

Il Comune, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. individua il Referente per la Tutela degli Animali nell'ambito del Settore Ambiente/Ecologia del Comune, per le finalità di cui al presente Titolo e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e da svolgere di concerto con la Polizia Locale.

Art. 86 - Valori etici e culturali

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

1. Art. 87 - Competenze del Comune

Alla Polizia Locale spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Il Comune può essere coadiuvato nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.

Detti ausiliari, coordinati dall'Ufficio Polizia Locale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

Art. 88 - Tutela degli animali

Tutti i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti rispettosi nei confronti degli animali evitando di infastidirli senza l'assenso di chi ne esercita la custodia.

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

Art. 89 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, agli animali da reddito (bovini, caprini, suini etc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato. Si definisce "proprietario", "possessore", "detentore", "custode", "padrone" colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale.

Art. 90 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo regolamentare riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.

2. Le norme previste dai successivi articoli relativi alle modalità di detenzione, custodia e maltrattamento degli animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo.

Per quanto riguarda gli animali da reddito, il presente regolamento integra le norme nazionali e comunitarie già emanate costituendo fonte normativa secondaria.

Art. 91 - Modalità di detenzione e custodia di animali

Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche nonchè le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene, salute e sicurezza.

5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

7. I proprietari e/o detentori di animali, dovranno assicurare agli animali posti all'esterno un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale.

Art. 92 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti costantemente al buio o esposti continuativamente alla luce artificiale e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.

5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui alla parte 2^a del TUR; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.

10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.

E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a trazione meccanica. E' inoltre vietato sulle strade comunali o ricadenti in territorio comunale far trainare veicoli dagli animali in modo non conforme alle disposizioni previste dal Codice della strada.

13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

14. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali effettuati per motivi estetici e/o non determinati da ragioni sanitarie certificate da un veterinario.

16. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre è vietato tenere per più di 30 minuti animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 3 ore consecutive.

17. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati riguardanti interventi contingenti e non rinviabili, previa autorizzazione comunale.

E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità preventivamente autorizzati.

19. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

20. E' vietato detenere in parchi o aree verdi pubbliche o private animali selvatici o domestici in gabbie o spazi angusti.

21. E' vietata la cattura di qualsiasi animale, è altresì vietato danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc.), salvo che la loro presenza non sia dimostrata incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica.

22. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi tipo di sperimentazione su animali per fini tecnologici e scientifici ed anche il loro allevamento.

24. Gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione Comunale o da privati sul territorio comunale devono seguire tutte le pratiche tendenti a limitare la sofferenza degli animali.

Art. 93 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica e animali randagi

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, inselvatichita e gli animali randagi, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e delle normative sanitarie.

Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al Servizio Veterinario.

La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al Servizio Veterinario per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 94 - Abbandono e rilascio di animali

1. E' severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; fatte salve eccezioni preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa comunicazione al Servizio Veterinario.

3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 95 – Circolazione degli animali

E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.

Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' vietata la circolazione a cavallo nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, e nei parchi pubblici e/o nei centri sportivi comunali individuati con provvedimento del Sindaco il cui divieto d'accesso è reso noto con l'apposizione di apposita segnaletica.

Art. 96 – Animali pericolosi

Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Dette precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 97 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, sia su proprietà pubblica che privata, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge al Servizio Veterinario, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Il Servizio Veterinario determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento (che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario) e avvierà in collaborazione con la Polizia Locale l'iter amministrativo nei confronti dei responsabili.

Art. 98 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di disabilità; per i gatti e per tutti gli altri animali è obbligatorio il trasporto.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o la cui mole impedisce l'accesso ed il movimento dei trasportati.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi o autonoleggio da rimessa con conducente, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 99 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, per la pratica di accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile comunale o altro luogo idoneo.

Art. 100 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, fiere, mercati ecc.

Art. 101 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nella parte 2^a del TUR.

3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

4. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.

5. La detenzione dei volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni previste nell'apposito capo del presente regolamento.

6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni previste nell'apposito capo del presente regolamento. E' vietata la vendita ambulante di cani e gatti.

7. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 102 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempa, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali di qualsiasi tipo.

Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

Art. 103 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali, quando ciò non comporta rischi dimostrati per l'igiene e la sicurezza degli assistiti.

3. Il Servizio Veterinario dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto all'iniziativa, previa autorizzazione del Servizio Veterinario.

6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio idoneo allo scopo.

7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 104- Comportamento in caso di morte dell'animale

Di norma gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati, comunicando tale intervento al Servizio Veterinario. Solo per gli animali di piccola taglia è consentito al proprietario prevedere soluzioni diverse, concordate con il Servizio Veterinario dell'ASL (al fine di escludere qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002).

Art. 105 - Destinazione di cibo per animali

Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 106 - Misura delle gabbie

I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali.

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq.cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq.cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su Adulti taglia piccola	1,5 mq.cadauno	1 mq.cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5-6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali stringiformi, mammiferie rettili con prevalente attività notturna.

Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento all'animale. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. Le gabbie dei gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per gli escrementi.

Capo 2°- I Cani

Art. 107 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 109.

4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

I possessori di animali detenuti in aree esterne di proprietà privata, quali giardini o aree industriali, dovranno provvedere affinché l'animale non arrechi disturbo strepitando, in particolar modo durante le ore notturne, ovvero dalle 22.00 alle 06.00; inoltre, devono procedere alla pulizia delle deiezioni prodotte dall'animale in modo che lo stesso non debba viverci in contatto e che le deiezioni non causino fetore.

6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

7. Il proprietario deve provvedere all'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina regionale entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso del cane o entro tre mesi dalla nascita per i cuccioli. E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni nei dati presenti all'anagrafe.

Art. 108 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno una volta al giorno.

Art. 109 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un'adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 110 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.

E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e nel caso, gli agenti di vigilanza possono ordinare l'uso congiunto della museruola, ovvero disporre l'allontanamento del cane dalle aree pubbliche. I cani morsicatori hanno l'obbligo di indossare sempre la museruola.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto oppure anche se non segnalate, siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi "fissi" per bambini.

Art. 111 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 112 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti e ai proprietari e/o detentori di cani portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli idonei contenitori.

La Polizia Locale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria dell'immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

Art. 113 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.

Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne o interne, concordando preventivamente tali soluzioni con il Referente per la Tutela degli Animali.

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 114 - Smarrimento – Rinvenimento - Affidato

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro le 48 ore successive la scomparsa alla Polizia Locale o al Servizio Veterinario.

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a informare il Comando di Polizia Locale che provvederà a disporre il ricovero.

3. Gli animali non possono essere dati in affidato, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 115 – Detenzione di cani o altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Art. 116– Accalappiamento cani randagi o vaganti

I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale che attiverà il servizio comunale di accalappiamento cani.

I cani vaganti o randagi accalappiati saranno ricoverati presso il canile comunale.

Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.

Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile comunale con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.

Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Capo 3° - I gatti

Art. 117 - Definizione dei termini usati nel presente Capo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)

2. Per "*gatto libero*" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "*gattaro*" o "*gattara*", anche detto "*tutore di colonie feline*".

Per *"habitat"* di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 118 - Compiti dell'A.S.L. e del Comune

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato appositamente incaricate.

Art. 119 - Colonie feline e gatti liberi

Le colonie feline sono considerate patrimonio del Comune e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini all'uopo incaricati dal Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e le competenti Associazioni animaliste, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.

E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 120 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale.

Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. Al gattaro/a (munito di apposito tesserino di riconoscimento) deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo, previo benestare del concessionario. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti;

3. L'accesso dei/delle gattari/e (munito di apposito tesserino di riconoscimento) a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono al Servizio Veterinario ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

4. I/le gattari/e (nonché i cittadini che in modo episodico provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline), sono obbligati a rispettare le norme igienico-sanitarie evitando la dispersione di alimenti sul suolo, gli stessi devono provvedere alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. Sulle aree pubbliche può essere consentito il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti da parte delle Associazioni animaliste o dei gattari/e previa autorizzazione dell'ASL, che sono anche responsabili della pulizia e della corretta tenuta di detti siti. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si sottolinea che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 121 - Cantieri

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di animali selvatici o randagi come ad esempio: gatti liberi, colonie feline, Lagomorfi, ricci, piccoli roditori, ecc.; debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Servizio Veterinario potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/alle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;

3. Al termine dei lavori, gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 122 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capo 4°- Roditori lagomorfi e mustelidi

Art. 123 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

Conigli - I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

Furetti - Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Piccoli roditori - Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Art. 124 – Derattizzazione

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Tecnico/Ecologia del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da detta disposizione sono escluse le zone rurali.

Capo 5°- Volatili

Art. 125 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.

E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 126 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.

2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.

3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo.

Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa:

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

- **Grandezza minima gabbia:** 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc.
- **Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo**
 - **Grandezza minima gabbia:** 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
- **Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo**
 - **Grandezza minima gabbia:** 160 dm³ (circa 50x 65x50 cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara, di Cacatoa, Amazzoni, Parrochetti ecc.

- **Volatili da 61 cm a 90 cm**
 - _ **Grandezza minima gabbia:** 540 dm³ (circa 60x 100x90 cm)
Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
- **Volatili da 91 cm a 115 cm**
 - _ **Grandezza minima gabbia:** 1,2 m³ (circa 90x150x150cm)
Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 127 - Piccioni varietà domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario, all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare alla Polizia Locale la presenza di volatili morti sul territorio affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

Capo 6°- Animali acquatici

Art. 128 - Ittiofauna

1. E' fatto divieto di:

- lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, ad esclusione dei molluschi;

Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 129 - Detenzione di animali acquatici

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 130 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 131 - Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso al Referente per la Tutela degli Animali E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi, rogge, fiumi, ecc.).

2. Il Comune, tramite il Referente per la tutela degli animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Capo 7°- Equidi

Art. 132 - Equidi.

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m. x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. -pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).

E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.

Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.

Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).

La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Referente per la tutela degli animali su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.

Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata dell'aggiornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettaturagiornaliera.

I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.

Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capo 8°- Piccola fauna

Art. 133 - Tutela della piccola fauna.

Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.

Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 6.

Quanto indicato nei precedenti punti è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali.

Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciare il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Servizio Veterinario.

Capo 9°- Animali esotici

Art. 134 - Tutela degli animali esotici.

Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi ed insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario.

La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza.

L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.

La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .

I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della parte 2^a del TUR.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario.

L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero. Per la tutela degli animali esotici si applicano inoltre le disposizioni contenute nella Legge 150/1992 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 874/75 e del Regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Capo 10°- Vigilanza

Art. 135 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 7 della Legge 611 del 12 giugno 1913, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

TITOLO VIII

NORME DI SICUREZZA

Art. 136 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto da precise disposizioni legislative e regolamentari di rango superiore, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 137 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 500 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con le scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 138 – Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione è permessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

Nei box o altri locali di ricovero veicoli, è vietato detenere carburanti o altro materiale infiammabile.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma comunale di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo per la conduzione di gas, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni per la conduzione di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
- d) le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- e) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivo di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 139 – Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile

E' vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile nelle pertinenze.

Art. 140 – Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, di pasticceria, di pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provoca l'immediata decadenza della stessa.

Art. 141 – Uso di fiamme libere

Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
- d) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi;
- e) accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri da fabbricati di ogni tipo o che creino fumo e disturbo alle abitazioni viciniere ed alla circolazione.

Fuori dal centro abitato e in osservanza alla distanza predetta, la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale è sempre autorizzata ai fini agricoli o boschivi, ma deve essere attivata in condizione di massima sicurezza in modo da evitare possibili propagazioni, deve essere tenuta costantemente controllata da personale in numero sufficiente all'entità della combustione autorizzata. La combustione deve obbligatoriamente essere evitata o comunque interrotta qualora particolari condizioni atmosferiche creino condizioni di pericolo o di disturbo alla circolazione ed all'abitato.

Art. 142 – Trasporto oggetti incomodi e pericolosi

E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.

E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

É vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Art. 143 – Protezione da schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

Art. 144 – Getto di cose

É proibito lanciare, gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altri oggetti.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che stabilirà di volta in volta le modalità da adottare.

Art. 145 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi (alimentati a bassa tensione), a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati in piena osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche ed opportunamente cintati con reti od altri ripari idonei, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Art. 146 – Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio, nelle proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso esicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 147 – Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Art. 148– Manutenzione aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 149 – Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 150 – Esposizioni sulla pubblica via

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il responsabile comunale incaricato la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 151 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o del vicinato.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Art. 152 – Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze o sulle scalinate, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private, realizzare bivacchi o accampamenti in tutto il territorio Comunale.

E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

A tutela dell'incolumità delle persone, sul suolo pubblico o aperto al pubblico o spazio adibito alla circolazione di veicoli e pedoni, in corrispondenza degli incroci, curve o altri ambiti urbani

con circolazione veicolare intensa, nelle adiacenze di scuole, asili, oratori, chiese, case di cura e riposo, stazioni ferroviarie, fermate bus, ecc.. o altro luogo ritenuto di particolare interesse individuato dal Responsabile della Polizia Locale. E' sempre vietato sostare con veicoli e/o soffermarsi anche a piedi al fine di offrire servizi, vendere merci, promuovere attività di qualsiasi genere anche senza scopo di lucro. Se non espressamente autorizzati.

E' altresì vietato mendicare o svolgere attività di musicista o artista di strada questuante in tutto il territorio Comunale.

Se la questua si realizza con l'utilizzo di attrezzature di qualsiasi genere o mediante l'uso di strumenti musicali nonché mediante l'esposizione di animali è sempre disposto il sequestro amministrativo delle stesse nelle forme stabilite art. 241 del presente regolamento.

E' altresì vietato promuovere qualsiasi attività commerciale o finanziaria al domicilio del consumatore, senza aver inoltrato preventivamente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni idonea ed esaustiva comunicazione alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri competente per territorio. La comunicazione dovrà contenere sempre la data, l'ora di inizio e fine attività, le vie interessate, la tipologia di prodotto o servizio che si intende vendere o promuovere, la copia della carta d'identità del promotore unitamente alla copia della carta d'identità di tutte le persone impegnate in tale attività sul territorio comunale. Idoneo cartellino identificativo completo delle generalità del soggetto venditore e relativa foto, dovranno essere indossati in modo visibile. Tutti coloro che svolgono tale attività dovranno astenersi nell'assumere un atteggiamento prevaricatore o petulante nei confronti del cittadino o comunque tale da indurlo in errore. E' sempre vietato a carico di tali soggetti millantare in qualsiasi modo l'appartenenza ad un ente pubblico o ad una società erogatrice di servizi pubblici.

Sono ammesse le raccolte di fondi e simili per finalità religiose, politiche e sociali con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia. Per svolgere tali attività è necessario almeno 15 giorni prima della data prevista per la raccolta darne comunicazione scritta alla Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri competente per territorio. Tale comunicazione dovrà indicare la data, l'ora di inizio e fine delle attività e le vie interessate, in cui avverrà la raccolta di fondi. La comunicazione dovrà contenere copia della carta d'identità del promotore unitamente alle complete generalità di tutte le persone impegnate in tale raccolta fondi, dovrà essere preventivamente depositata al protocollo Comunale una copia autentica dello statuto dell'associazione o dell'ente unitamente idonea attestazione indicante la destinazione e finalità dei fondi raccolti.

E' vietato in tutti i parcheggi presenti nel territorio Comunale di Ponte san Pietro, assumere condotte personali che turbino o condizionino la circolazione stradale dei veicoli.

È parimenti vietato proporre, acquistare, vendere, riprodurre o ricevere da parte di chiunque ticket o ricevute di pagamento che consentano la sosta di veicoli a motore all'interno delle aree di parcheggio a pagamento, che risultino reperiti fuori dal regolare circuito distributivo stabilito dal Comune o dal concessionario.

E' in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.

In tutti i casi precedenti il personale di Polizia Locale o Forze dell'ordine diffiderà il trasgressore nel proseguire tali comportamenti e lo inviterà ad allontanarsi ed in caso di rifiuto lo disporrà coattivamente, fatte salve le operazioni di identificazione.

Art. 153 – Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

E' altresì vietato impiegare dette persone o mostrare malformazioni per raccogliere elemosina.

Art. 154 – Atti contro la decenza e la moralità

In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.

E' altresì vietato immergersi nel fiume Brembo, nei canali d'acqua e fontane presenti sul territorio Comunale.

E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danni ai servizi igienici pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

E' vietato esercitare la pratica della prostituzione lungo le strade del territorio comunale e nei luoghi aperti al pubblico e comunque assumere comportamenti finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi.

E' vietato assumere qualsiasi condotta attiva o passiva utile in qualsiasi modo a favorire, incoraggiare e comunque agevolare la pratica della prostituzione lungo le strade del territorio comunale e nei luoghi aperti al pubblico, con soggetti che per atteggiamento, ovvero modalità di comportamento, manifestino di esercitare tale attività.

Art. 155 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Art. 156 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, con esclusione dei cortei funebri.

L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi degli organizzatori e del personale addetto al servizio d'ordine.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la viabilità comunale.

É vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 157 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Il corteo funebre di norma si realizza in auto, se non diversamente stabilito dall'ufficio comunale preposto, che avrà cura di informare preventivamente la Polizia Locale. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Il corteo funebre a piedi, potrà muoversi non prima delle ore 09.00 e non oltre le ore 17.30 dal lunedì al sabato. Nei giorni domenicali e festivi è vietato svolgere qualsiasi corteo funebre a piedi lungo le vie del paese.

La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà sempre disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata ed in coda del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa ed osservare gli obblighi e divieti imposti dalla segnaletica stradale.

Art. 158 – Trasporto pubblico

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, anche soltanto transitanti sul territorio comunale, è vietato:

1. fumare nelle vetture;
2. gettare cose od oggetti dalle vetture;
3. salire o scendere quando la vettura è in moto;
4. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;

5. salire quando la vettura sia segnalata completa;
6. parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
7. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
8. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
9. sputare all'interno e fuori delle vetture;
10. portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
11. essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
12. cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
13. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
14. mendicare.

Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi agli appositi sostegni o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri richiedendo, all'occorrenza, l'ausilio della Polizia Locale;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sui mezzi pubblici, se è ammesso, il trasporto dei cani o di animali dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a panierino e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
- b) il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
- c) i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 fino al termine del servizio.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

La Polizia Locale supporterà il personale in servizio sulle vetture pubbliche nel far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo.

Art. 159 – Carovane di nomadi – divieto di campeggio

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulotte o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche, la sosta dei medesimi è sempre vietata, in quanto l'amministrazione Comunale non ha a disposizione aree appositamente attrezzate a tale scopo.

I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tutta via, se la presenza, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.

Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, con rimozione coatta di tutte le

strutture, camper , carri roulotte in loco presenti fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.

Senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio, attendamento o bivacco.

Art. 160 – Variazioni anagrafiche

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Art. 161 – Uso di contrassegni del Comune

Senza autorizzazione del Sindaco o della Giunta Comunale è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX

ESERCIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 162 – Norme generali

Le norme del presente Titolo, si applicano in modo integrativo o residuale alle disposizioni regolamentari previste dal TUR per l'insediamento delle diverse attività economiche

Art. 163 – Disposizioni comuni alle attività

Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

L'esercizio ambulante o fisso di ogni attività deve svolgersi in osservanza all'orario stabilito nell'atto di coordinamento degli orari adottato dal comune.

Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto giuridico o di dipendenza che li collega al titolare.

Gli esercenti le diverse attività non possono inoltre occultare od accaparrare prodotti in modo alcuno, al fine di alterare il mercato. Sono fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.

Art. 164 – Requisiti dei locali e banchi di vendita

Il commercio in ogni sua forma deve essere esercitato in locali e con attrezzature riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto unicamente dei generi contemplati nell'autorizzazione commerciale.

L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari o su aree pubbliche, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.

Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio, inoltre, nei negozi alimentari, non possono accedervi animali.

E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Art. 165 – Requisiti dei locali e aree esterne di somministrazione

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigiene o di turbativa all'ordine ed alla quiete pubblica.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

Le aree esterne da adibire alla somministrazione dovranno essere autorizzate ed approntate nel pieno rispetto della protezione dell'inquinamento degli alimenti da parte di agenti inquinanti della sicurezza degli avventori.

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene, la somministrazione, di alimenti o bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.

In particolare:

- 1) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- 2) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
- 3) le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;
- 4) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo similare oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti;
- 5) i preparati di pasticceria, gastronomia, gelateria e simili, devono avere l'indicazione degli ingredienti.

Art. 166 – Osservanza delle norme igieniche sanitarie

Fatta salva l'osservanza del vigente regolamento comunale d'igiene, le attività commerciali e di somministrazione in ogni loro modo esercitate devono corrispondere alle seguenti prescrizioni:

1. i banchi le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia e decoro;
2. in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo; è consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio;
3. tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita;
4. per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammessa l'esposizione negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. l'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce;
6. i salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli di protezione dalle mosche, e dovrà essere garantita la catena del freddo.
7. i salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita;
8. l'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. è vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.
10. Il pane deve essere venduto a peso e deve essere conservato, al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
11. La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti. Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo,

l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto o vendute usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 167 – Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.

Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

TITOLO X

QUIETE PUBBLICA

Art. 168 – Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, e chiunque voglia attivare laboratori, depositi o cantieri edili, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto del seguente orario:

- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni compresi domenicali e festivi.

Eventuali deroghe o limitazioni sono concesse dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumorenotturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà farne domanda al Comune che potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino le attività di cui al primo comma del presente articolo e creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

E' sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.

Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Art. 169 – Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni

L'impianto di esercizi produttivi con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione o nei medesimi, è disposto in osservanza alla parte 11^a del TUR e relativa programmazione.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 170 – Uso di motori ad uso domestico

Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, i motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, potranno essere fatti funzionare dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia ad una pluralità di inquilini.

Art. 171 – Rumori in case di abitazione

Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22,30 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propagano alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,30 alle ore 19,30, salvo quando diversamente previsto dei regolamenti condominiali.

Previa diffida, la Polizia Locale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Art. 172 – Uso di segnalazioni acustiche

Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 173 – Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

E' consentita la pubblicità fonica dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00, previa autorizzazione e pagamento della relativa imposta prevista in materia.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Art. 174 – Rumori fastidiosi

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.

E' vietato ai conducenti di veicoli di utilizzare impianti di diffusione sonora ad alto volume udibile in modo rilevante all'esterno del veicolo. E' parimenti vietato provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

E' assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Art. 175 – Vendita di strumenti musicali e sonori

La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 176 – Suono delle campane

Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato, è consentito in qualunque ora per segnalare casi di pericolo o allarme.

Nell'uso quotidiano non è consentito dalle ore 21 alle ore 6 e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti con Decreto Vescovile.

Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Art. 177 – Valutazione misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

I servizi comunali qualora ricevano segnalazioni in ordine ad un presunto inquinamento acustico, utile a creare pregiudizio ad una pluralità di persone e su esplicito reclamo scritto da parte di una pluralità di soggetti interessati, o d'ufficio sollecitano l'intervento dell'apposita agenzia regionale.

Qualora si riscontri effettivamente che i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica, gli accertatori diffideranno formalmente i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili stessi.

In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio.

Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata l'azione penale o sanzionatoria.

Qualora i rumori incriminati risultino idonei a provocare un disturbo solo ad un numero limitato e determinato di persone (es. vicini di casa) il soggetto disturbato può trovare tutela in sede civile.

Art. 178 – Modalità di misurazione

Per la rilevazione del rumore deve essere usato un fonometro di precisione conforme alle norme di legge e che possa anche procedere a misure con costante di tempo "impulse" e di analisi per bande di ottava. Il fonometro deve inoltre permettere misurazioni continue.

Per la misurazione dei rumori, questi osserveranno le disposizioni tecniche d'uso del fonometro e le tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Le zone ed i relativi limiti di contenimento acustico sono indicati nel piano di zonizzazione acustica e dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Le misurazioni e relative certificazioni devono essere svolte a mezzo del personale dipendente dall'agenzia regionale. In alternativa il Comune o il privato possono avvalersi delle prestazioni offerte da parte di apposita figura professionale abilitata nel campo dell'acustica avente le caratteristiche stabilite per legge.

TITOLO XI POLIZIA RURALE

Capo 1°- disposizioni generali

Art. 179 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio come sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione delle norme del presente titolo hanno lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 180 – Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dalla Polizia Locale. Inoltre tale servizio può essere svolto, su incarico specifico del Sindaco che ne definisce il ruolo, da personale comunale appositamente individuato e/o dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato, della Regione e delle guardie ecologiche provinciali.

Art. 181 – Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, apicoltura. Itticoltura, cinotecnica, florovivaistica, orticoltura, ecc..

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 182 – La proprietà fondiaria

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno.

E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dalle disposizioni del codice civile.

E' vietato l'ingresso, senza necessità, nel fondo altrui. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano altresì le sanzioni penali.

Capo 2°- Fabbricati e cortili

Art. 183 – Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'unica abitazione del conduttore dell' azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell' azienda stessa o, in alternativa, l'edificio - insistente sempre nell'ambito territoriale dell' azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 184 - Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a fienili e ricovero o deposito di materiali infiammabili.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplosive e infiammabili per uso agricolo.

Art. 185 - Scolo e stillicidio

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguato pendio, regolato in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma precedente, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo "Fossi e manufatti per le acque" del presente regolamento.

Art. 186 - Stalle e concimaie

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono avere un muretto perimetrale di altezza fuori terra non inferiore ad un metro e devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili, con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le concimaie e/o letamai, devono essere collocati a valle e lontani da corsi d'acqua e dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile. Devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia anche in riferimento agli allevamenti.

Art. 187 - Impiego di liquami e residui solidi urbani negli orti familiari

E' assolutamente proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Art. 188 - Spargimento di liquami zootecnici

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante aratura.

Lo spargimento dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi nell'osservanza delle disposizioni regionali in materia.

Art. 189 - Cani

I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle

proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze. I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.

In deroga alle disposizioni del presente regolamento in materia di custodia dei cani nei luoghi pubblici, l'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico, mediante l'affissione di cartelli da installare nei pressi dei fondi interessati al pascolo, indicanti la presenza di cani in libertà.

Art. 190 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Capo 3°- Tutela delle strade

Art. 191 – Fasce di rispetto in rettilineo, nelle intersezioni e curve di raggio superiore ai 250 m., fuori dal centro abitato

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dal centro abitato è vietato:

- aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni se non in osservanza alle seguenti distanze rispetto al confine della proprietà stradale:
 1. gli alberi devono essere piantati ad una distanza pari alla massima altezza che l'esemplare potrà raggiungere a completamento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6 da osservarsi anche per le essenze più basse;
 2. dovendosi piantare pioppi, tale distanza non potrà essere inferiore a m. 20 anche se si intendesse potare o capitozzare periodicamente gli stessi;
 3. le siepi di altezza non superiore a m. 1 devono distare almeno 1 m. dal confine stradale, mentre le siepi e le colture più alte di m. 1 (mais) devono essere tenute a distanza non inferiore a m. 3 dal confine della strada.

In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità (triangolari) nelle quali non sono ammesse le colture e le siepi predette. In questi triangoli, le cui dimensioni variano in relazione al tipo di coltura praticata, i due lati paralleli alle strade formanti l'incrocio, devono avere lunghezza pari al triplo della distanza dal confine stradale richiesta per la coltura da piantarsi, mentre il terzo lato è ovviamente quello congiungente i punti estremi dei precedentidue lati.

Art. 192 – Fasce di rispetto nelle curve di raggio inferiore ai 250 m. fuori dal centro abitato

Fuori dal centro abitato, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto nella quale è vietata ogni recinzione, piantagione, o deposito. Tale zona è delimitata da una parte dal confine stradale, e dall'altra dalla corda congiungente i due punti di tangenza dalla curva.

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto valide in rettilineo.

Art. 193 - Tracciato di strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali o vicinali soggette alla presente disciplina devono essere carrabili e, comunque, di larghezza non inferiore ai tre metri.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Art. 194 - *Transito sulle strade interpoderali e vicinali*

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Art. 195 - *Manutenzione ed uso*

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause.
- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente articolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Alla manutenzione delle strade interpoderali e delle strade vicinali che non siano state individuate come "pubbliche", provvedono i proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalle strade stesse.

Su tutte le strade vicinali e interpoderali e boschive e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:

- esercitare il fuoristrada con qualsiasi tipo di veicolo non agricolo;
- danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
- all'uscita delle strade vicinali e interpoderali e boschive, portare fango sulle strade comunali con le ruote delle macchine agricole.

Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche vicinali ed interpoderali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse. E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiarne il sedime stradale.

Capo 4°- Fossi e manufatti per le acque

Art. 196 - *Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti*

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di tutela delle acque con particolare riferimento alle norme in materia di acque destinate alla alimentazione umana.

I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Art. 197 - Distanze per fossi, canali

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell' opera di sostegno.

Art. 198 - Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell' opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Art. 199 - Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza ed inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese, ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 200 - Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell' avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 201 - Canali ed opere consortili

Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 202 - Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanisticocomunale relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

Capo 5°- Attraversamenti e rispetto dei fondi

Art. 203 - Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma di legge eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall' art. 843 del c.c.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 204 - Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Art. 205 - Passaggio su fondi comunali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 203 e 204.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Art. 206 - Sentieri panoramici o ambientali

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici o ambientali per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall' avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Art. 207 - Sciame di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni del codice civile, gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Art. 208 - Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia locale o di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell' avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Art. 209 - Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli agenti di polizia locale o gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Capo 6° - Il pascolo

Art. 210 - Transito degli armenti e delle greggi

Fermo restando quanto prescritto dal nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.

I guardiani sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo VII del presente regolamento, le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.

I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare trasmettendo in tempo utile la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'ufficio comunale competente.

Art. 211 - Pascolo

Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 212 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 213 - Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 214 - Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Capo 7°- Attività agricole

Art. 215 - Principi generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 216 - Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici.

Art. 217 - Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada" i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.

Per quanto riguarda terreni a frutteto od a vigneto, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi frutteti o vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra il fondo coltivato ed il ciglio stradale.

Anche a prescindere da operazioni di reimpianto, coloro che coltivano frutteti o vigneti a distanza inferiore ai suddetti limiti, devono arretrare la coltivazione entro 5 anni dall'entrata in

vigore del presente Regolamento, in modo da rispettare tale limite.

E' considerata normale pratica agricola, lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori ad ettari 1 e a movimenti di volume non superiori a mc 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm 40. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaia.

Art. 218 – Piantagioni

La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è quella determinata dal codice civile che vengono qui riassunte:

1. cinque metri per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci);
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sotto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami) ;
3. mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo ;
4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

Art. 219 – Fondi incolti

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità; inoltre devono essere bonificati da erbe infestanti e comunque dichiarate pubblicamente dannose alla salute.

Art. 220 – Condotta delle acque

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari.

Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandonei livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita.

Art. 221 - Erosione superficiale delle acque

I proprietari ed i conduttori di fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

Art. 222 – Uso di prodotti fitosanitari e concimazioni chimiche

L'uso dei prodotti fitosanitari e le concimazioni con prodotti chimici devono avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche dettate dal regolamento d'igiene e dalle leggi speciali che disciplinano la materia.

Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi e/o in modo aeriforme evitando l'uso nelle giornate ventose.

Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore, utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

Capo 8°- Malattie e difesa delle piante

Art. 223 - Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Art. 224 - Danni da deriva

Nell' eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 225 - Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguono trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

Art. 226 - Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 227 - Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Art. 228 - Organismi geneticamente modificati (OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione è vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi comunitari, dispongano la valutazione su scala locale dei rischi relativi al loro impiego sia sulle coltivazioni, sia sul bestiame eventualmente nutrito con cibo ottenuto da sistemi agrari liberi di utilizzare OGM.

Capo 9°- Malattie del bestiame e trasporto del letame

Art. 229 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell' articolo 1 del regolamento statale di polizia veterinaria e nella circolare n. 55/1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta.

Art. 230 - Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 231 - Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 232 – Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

E' predisposta autonomamente dalla A.S.L. la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente.

Art. 233 - Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente articolo 186.

Capo 9°- Vincoli forestali e prevenzione incendi b oschivi

Art. 234 - Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto, di particolare pregio, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza preventiva autorizzazione del Comune e se necessaria della Provincia.

Il taglio deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto. Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune e della Provincia per gli aspetti ambientali, edili ed idrogeologici.

E' necessario, nell' eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell' area boscata utilizzata.

il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla legislazione regionale in vigore.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Art. 235 - Prevenzione incendi boschivi

È vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione delle stoppie dopo il 15 agosto e con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti.

In ogni caso di accensioni di fuochi, ancorché autorizzati, non dovranno essere arrecati fastidi con emissioni di fumo e/o odori di combustione.

TITOLO XII

PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 236 – Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e a tutti i regolamenti comunali qualora in essi non indicate.

Art. 237 – Applicazione della legge 689/81

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla sezione I, del capo I, della legge 689/81.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 689/81, dovranno essere determinate dentro i seguenti limiti minimo e massimo con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito:

- violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e prescrizioni da € 25,00 a € 500,00;
- violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali da € 50,00 a € 500,00;
- sanzione minima edittale fissata in € 500,00 ai sensi dell'art. 16, 2° comma, della legge 689/81.

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla sezione II, del capo I, della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 238 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Titolo sono di indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori di tutti i regolamenti e provvedimenti comunali se mancanti o non diversamente indicati ed assumono vigenza dal momento dell'esecutività del presente regolamento.

Qualora non diversamente indicato nei singoli regolamenti, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco o il Dirigente che disporrà per gli atti conseguenti.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le rispettive sanzioni si intendono aggiornate nell'entità prevista dal precedente articolo 238 ed il personale individuato ai sensi dell'articolo 109, del DLgs 267/2000, è incaricato di disporre l'avvio della revisione di tutti i provvedimenti di competenza.

TITOLO XIII

SANZIONI

Art. 239 – Accertamento

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono accertate dagli appartenenti alla polizia locale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'amministrazione comunale, dal dirigente, dal sindaco e dai singoli assessori per le materie di rispettiva competenza e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente indicato, sono sanzionate con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 con un rapporto decuplo tra minimo e massimo sanzionabile.

Gli scritti difensivi indirizzati al Sindaco o Dirigente devono essere inoltrati al comando di polizia locale ed il trasgressore può chiedere di essere sentito dal Sindaco o Dirigente.

Il comando di polizia locale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco o Dirigente mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Art. 240 – Sanzioni accessorie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 241 – Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente codice di procedura penale.

Art. 242 – determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 237 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

Titolo I - Disposizioni generali

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 5000 e nel massimo di € 300,00

Titolo II - Uso del suolo pubblico

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di €100,00 e nel max di € 500,00

Le violazioni alle prescrizioni o condizioni fissate nella concessione o autorizzazione sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel max di € 50,00.

Titolo III - Regole per la gestione delle feste

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 10,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo IV – Pubblicità ed affissioni

Le violazioni alle norme inerenti la pubblicità sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Le violazioni inerenti le affissioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo V - Decoro cittadino

Gli articoli 56, 62, 63, 69, 70, sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 59, 60, 64, 65, 66, 68, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 57, 58, 61, 67, 71 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VI – Nettezza pubblica

Gli articoli 72, 73, 76, 80, sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 74, 75, 78, 79, 84 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

Gli articoli 77, 81, 82, 83 sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo VII – Detenzione e circolazione degli animali

Per l'inosservanza delle norme Capo 1° si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 50,00 a 500,00 €, esclusi l'art. 92 commi.VI, VII, VIII, XV, XVII, XIX, XX e XXII, gli artt. 93, 94 e 97 per i quali si applica la sanzione minima editale di € 500,00 determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981.

Per l'inosservanza delle norme di cui ai Capi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 50,00 a 500,00 €, escluso gli artt. 112 c. III e 114 per la cui violazione è previsto il pagamento di una somma da 25,00 a 250,00, gli artt. 121, 131, 133 c. III, per la cui violazione si applica la sanzione minima editale di € 500,00 determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 689/1981, nel caso in cui le violazioni riguardino più animali, il trasgressore o i trasgressori soggiacciono alla sanzione prevista moltiplicata per il numero di animali per i quali è stata violata una norma del presente Regolamento.

Fermo restando quanto previsto dalle Leggi speciali e dal Codice Penale e fatta salva la loro applicazione, in caso di morte dell'animale a seguito di violazione al presente Regolamento si applica la sanzione minima editale di € 500,00, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981, per ogni animale deceduto.

Per le violazioni relative agli artt. 100-101-102 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno

Titolo VIII – Norme di sicurezza

Gli articoli 155, 156, 157, 158, 160, sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 150,00.

Gli articoli 141, 142, 146, 150, 151, sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

I restanti articoli del Titolo sono sanzionati nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo IX – Esercizio attività economiche

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo X - Quietè pubblica

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Titolo XI - Polizia Rurale

Fatte salve sanzioni disposte da leggi o regolamenti di rango superiore, le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.

L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 150,00.

Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'amministrazione comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00.

L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'amministrazione comunale, sono sanzionate nel minimo di € 100,00 e nel massimo di € 500,00.

Nel caso in cui uno stesso soggetto sia incorso in una violazione della stessa indole nell'arco di due anni dall'ultima violazione accertata, soggiace alla sanzione edittale minima raddoppiata e determinata sulla base del presente articolo e della Legge 698/1981. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 243 – Sospensione dei titoli

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per inosservanza delle ordinanze emanate dall'amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
- c) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;
- d) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 244 - Disposizioni finali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Locale, nonché, dai funzionari delle aziende regionali - unità sanitarie locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 245 – Entrata in vigore del regolamento

Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del Comune nel controllo urbano e sociale; esse sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto, con esclusione delle disposizioni regolamentari urbanistiche, edilizie e d'insediamento delle attività economiche dicui al TUR che si pongono in modo specialistico sopra il presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme è fatto obbligo di osservare le disposizioni Regionali e delle altre leggi e decreti che disciplinano le materie nonché, il regolamento comunale vigente d'igiene.

Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.